



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 48**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Ostanel, Cunegato e Micalizzi

**NORME PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA  
VIOLENZA E DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE  
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITÀ DI GENERE E LE  
VARIAZIONI NELLE CARATTERISTICHE DEL SESSO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 marzo 2026.

## **NORME PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITÀ DI GENERE E LE VARIAZIONI NELLE CARATTERISTICHE DEL SESSO**

*Relazione:*

*Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della scorsa Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia ammoniva ricordando che “non è possibile accettare di rassegnarsi alla brutalità. La violenza dei giudizi, di cui tanti cittadini sono vittime solo per il proprio orientamento sessuale, rappresenta un’offesa per l’intera collettività. L’impegno delle Istituzioni deve essere orientato a fornire, soprattutto alle nuove generazioni, gli strumenti per comprendere le diversità delle esistenze e delle diverse esperienze umane, per una società inclusiva e rispettosa delle identità”.*

*Le parole del Capo dello Stato danno una lettura chiara delle discriminazioni, spesso quotidiane, che le persone Lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali e altri (LGBTQIA+) subiscono nel nostro Paese, e non solo. Per fare solo un esempio guardando all’ambito lavorativo, secondo una ricerca condotta dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) nel 2022, il 41,4 per cento delle persone intervistate, ha dichiarato che essere omosessuale o bisessuale ha rappresentato uno svantaggio nel corso della propria vita lavorativa, il 61,2 per cento delle persone occupate o ex-occupate ha riferito, in relazione all’attuale/ultimo lavoro svolto, di aver evitato di parlare della vita privata per tenere nascosto il proprio orientamento sessuale mentre circa una persona su tre ha dichiarato di aver subito almeno un evento di discriminazione nella ricerca di lavoro.*

*Sono dati allarmanti perché, oltre a contrastare con i dettami di uguaglianza, protezione della dignità umana e pieno sviluppo della persona stabiliti dalla Costituzione, rischiano di portare le persone LGBTQIA+ alla marginalizzazione sociale.*

*È inoltre drammatico e preoccupante che il contesto discriminatorio induca ancora troppe persone a mantenere o adottare la strategia della “invisibilità” come forma di sopravvivenza, portando al proprio annullamento fisico, psichico e sociale.*

*Nella normativa regionale sono presenti diverse norme che annoverano tra le finalità ed i principi l’eliminazione delle discriminazioni, dai principi generali dello Statuto, articolo 5 che reca espresso riferimento, tra gli altri “Principi fondamentali”, a “promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni” sino a quanto espressamente disposto, in funzione di contrasto ad ogni forma di discriminazione dalle leggi regionali 11 maggio 2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, 4 aprile 2024, n. 9, “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali” 15 febbraio 2022, n. 3, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità” e 14 novembre 2008, n. 17, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, mentre manca una disciplina organica ed intersettoriale sul tema della*

*discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche del sesso. Per dare quindi piena attuazione ai principi costituzionali ed europei il presente progetto di legge contiene disposizioni per garantire pari opportunità e parità di trattamento, oltre che per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche del sesso.*

*Sono numerose le Regioni che si sono dotate di leggi antidiscriminazione di questa portata. Tali norme sono in vigore nella Regione Toscana (legge regionale 15 novembre 2004, n. 63), in Liguria (legge regionale 10 novembre 2009, n. 52), Sicilia (legge regionale 20 marzo 2015, n. 6), Piemonte (legge regionale 23 marzo 2016, n. 5), Umbria (legge regionale 11 aprile 2017, n.3), Emilia-Romagna (legge regionale 1° agosto 2019, n. 15), Campania (legge regionale 7 agosto 2020, n. 37) e la Puglia (legge regionale 19 luglio 2024, n. 25).*

*L'orientamento sessuale è l'attrazione, o l'assenza della stessa, sessuale, emotiva o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi. Il termine fa la sua comparsa nell'ordinamento nazionale con l'approvazione del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 concernente "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".*

*L'identità di genere è l'esperienza di appartenenza di genere sentita profondamente da ciascuna persona, che può o meno corrispondere al sesso assegnato alla nascita e in caso di non corrispondenza, può comportare, ove liberamente scelti, cambiamenti nell'aspetto o nelle funzioni fisiche attraverso mezzi medici, chirurgici o di altro tipo. Il diritto fondamentale di poter adeguare il sesso anagraficamente assegnato alla nascita alla propria identità di genere è tutelato in Italia dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso". Negli ultimi anni la Corte costituzionale, con due importanti sentenze (oltre a quella citata, si veda anche 180/2017), si è espressa sul riconoscimento del diritto all'identità di genere chiarendo che lo stesso è "elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona" (Sentenza 221/2015).*

*"Variazione nelle caratteristiche di sesso" è un termine ombrello che include una molteplicità di condizioni in cui si trova chi nasce con cromosomi sessuali, apparato genitale e/o caratteri sessuali secondari che variano rispetto a ciò che è tradizionalmente considerato come femminile e maschile. Stando a un recente studio del Netherlands institute for social research (Sociaal en cultureel planbureau, SCP), la percentuale di persone intersex in Europa supera lo 0,5 per cento (1 persona su 200), anche lo studio stesso la ritiene una stima per difetto, avendo tenuto in considerazione solo alcune delle variazioni possibili. Ad oggi la normativa nazionale prevede una divisione binaria del genere (in maschile e femminile) cancellando dalla realtà tutti i cittadini intersex. Ancora oggi la scarsa conoscenza e l'invisibilità giuridica delle persone intersex porta, troppo spesso, i genitori a sottoporre i bambini, talvolta appena nati, a trattamenti invasivi e dagli esiti irreversibili solo per adeguare il bambino alla dualità del genere.*

*L'articolo 1 definisce principi e finalità della legge, ricordando in particolare le previsioni costituzionali e statutarie che mirano alla libera espressione della propria personalità e all'eliminazione di ogni forma di*

*discriminazione. Si aderisce altresì alla Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY).*

*L'articolo 2 promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale, di inserimento lavorativo, oltre che attività volte a garantire la parità di accesso al lavoro.*

*L'articolo 3 promuove attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, personale scolastico e genitori in materia di pari opportunità, valorizzazione delle differenze, contrasto degli stereotipi e prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere o a variazioni delle caratteristiche sessuali. Inoltre, prevede interventi a favore degli studenti in ambito scolastico e universitario e per la prevenzione delle discriminazioni che possono portare all'abbandono sportivo*

*L'articolo 4 prevede la promozione di eventi sociali e culturali, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni del terzo settore, con l'obiettivo di sensibilizzare al rispetto delle persone indipendentemente dal loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersex, promuovendo così una cultura di integrazione e non discriminazione.*

*L'articolo 5 prevede interventi socioassistenziali e sociosanitari per offrire informazione, consulenza e sostegno alle persone LGBTQIA+, nonché alle loro famiglie. Promuove inoltre percorsi di formazione specifica per gli operatori del settore. La Giunta regionale garantisce altresì il diritto all'integrità fisica delle persone con variazioni nelle caratteristiche sessuali fin dalla nascita.*

*L'articolo 6 prevede, da parte della Giunta regionale, la promozione del soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza in particolare sostenendo l'apertura di rifugi e sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+ come centri di rifugio, sostegno, accoglienza ed ascolto.*

*L'articolo 7 incentiva la diffusione delle disposizioni della presente legge.*

*L'articolo 8 contiene la clausola valutativa per la quale la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sia sull'andamento dei fenomeni discriminatori che sugli effetti e le misure previste dalla legge.*

*L'articolo 9 prevede il sostegno agli enti del sistema delle autonomie locali nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.*

*L'articolo 10 definisce la norma finanziaria.*



## **NORME PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE, L'IDENTITÀ DI GENERE E LE VARIAZIONI NELLE CARATTERISTICHE DEL SESSO**

### **Art. 1 - Principi e finalità.**

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e 5 del proprio Statuto, adotta e promuove politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale nonché il diritto alla propria autodeterminazione in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

2. La Regione riconosce che ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle variazioni nelle caratteristiche del sesso costituisce una violazione dei diritti umani, della libertà di espressione della dignità personale e della sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica e una limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla realizzazione di ciascun individuo in libertà e sicurezza.

3. Per perseguire le finalità di cui ai commi precedenti la Regione del Veneto:

- a) promuove e adotta politiche per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche sessuali, inclusa quella condotta attraverso i nuovi strumenti della comunicazione digitale;
- b) monitora il fenomeno della violenza e delle discriminazioni mediante la raccolta di dati, la ricerca e la pubblicazione di studi e indagini;
- c) promuove lo sviluppo di una cultura della non violenza e del reciproco rispetto, dell'educazione alle relazioni e all'affettività e della cittadinanza attiva e consapevole nei vari ambiti in cui si manifesta la personalità degli individui;
- d) assicura l'accesso ai servizi e agli interventi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
- e) applica il principio della programmazione integrata delle attività per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale aderisce a Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY).

### **Art. 2 - Politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale.**

1. La Giunta regionale, in particolare attraverso i servizi per il lavoro, garantisce misure di accompagnamento adeguate a supportare le persone discriminate a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche del sesso e finalizzate ad aiutare nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzano le qualità individuali e forniscono strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

2. La Giunta regionale promuove politiche di pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle

caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei Comitati unici di garanzia di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183.

3. La Giunta regionale realizza attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

### **Art. 3 - Politiche per l'istruzione, la formazione e lo sport.**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ovvero anche d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale:

a) promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche del sesso;

b) al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici o accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione promuove con le scuole di ogni ordine e grado, le Università del territorio e le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARDSU-ESU) attività e spazi di ascolto.

3. La Giunta regionale promuove attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e il conseguente abbandono sportivo.

### **Art. 4 - Promozione di eventi sociali e culturali.**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene l'offerta di eventi socioculturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione e dell'integrazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche del sesso.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per realizzare progetti che promuovano la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Giunta regionale può collaborare con organizzazioni di volontariato e associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, anche concedendo contributi a quelle impegnate in attività conformi alle finalità della presente legge.

### **Art. 5 - Politiche socioassistenziali e socio sanitarie.**

1. Gli enti del servizio sanitario e socio sanitario regionale promuovono e sostengono attività e iniziative di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTQIA+) dei loro genitori e delle loro famiglie.

2. I medici di medicina generale provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, promuove specifica formazione e aggiornamento agli operatori dei servizi sociali e sanitari e ai medici di medicina generale.

4. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 13 e 32 della Costituzione, garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino variazioni nelle caratteristiche di sesso.

#### **Art. 6 - Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime.**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di violenza o di discriminazioni commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere o della variazione nelle caratteristiche del sesso, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali", promuove e sostiene la creazione di rifugi e gli sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+, quali strutture destinate a supportare le vittime di violenza o discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, identità di genere e variazione nelle caratteristiche di sesso, nonché persone in condizioni di vulnerabilità a causa del loro contesto sociale e familiare. Tali strutture fungono anche da punti di ascolto, orientamento e consulenza per le vittime di violenza o discriminazioni, ove è possibile segnalare episodi di discriminazione subiti in ambito familiare, lavorativo, scolastico e sociale.

4. I rifugi e gli sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+:

a) svolgono le loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti da enti locali, sia in forma singola che associata, oltre che da soggetti del privato sociale iscritti nei registri previsti dalla legislazione vigente, e da enti del terzo settore che operano per contrastare la violenza e le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e la variazione nelle caratteristiche di sesso;

b) possono promuovere interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di esprimere il proprio orientamento sessuale o identità di genere;

c) operano in modo integrato con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle vittime, inclusa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale;

d) possono promuovere azioni e iniziative culturali e di sensibilizzazione volte a superare le discriminazioni.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione:

a) stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione dei rifugi e degli sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+, unitamente ai requisiti strutturali e gestionali e ai criteri di valutazione delle attività degli stessi;

b) istituisce il Registro dei rifugi e degli sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+ definendo i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso;

c) stabilisce le azioni necessarie per dare la maggior diffusione possibile dell'attività svolta dai rifugi e dagli sportelli antidiscriminazione LGBTQIA+.

6. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione e contrasto di tali tipi di violenza o discriminazione.

#### **Art. 7 - Misure in materia di informazione e comunicazione.**

1. La Giunta regionale, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi socioassistenziali e anche in collaborazione con i mezzi di informazione pubblici e privati, promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica delle attività di cui alla presente legge e le misure necessarie per garantire un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno disponibili.

2. La Giunta regionale promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTQIA+).

#### **Art. 8 - Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale del Veneto esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni su:

a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso sul territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale;

b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;

c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi. Anche disponendo di audire le realtà operanti negli ambiti della prevenzione delle discriminazioni.

#### **Art. 9 - Concorso del sistema delle autonomie locali.**

1. La Regione del Veneto sostiene gli enti del sistema delle autonomie locali del Veneto nell'assunzione di iniziative, per gli aspetti di rispettiva competenza, nei diversi ambiti di intervento di cui alla presente legge, per il contrasto e la prevenzione della violenza e delle discriminazioni basate

sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e le variazioni nelle caratteristiche del sesso.

**Art. 10 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazione con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028



## INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	5
Art. 2 - Politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale. ....	5
Art. 3 - Politiche per l'istruzione, la formazione e lo sport. ....	6
Art. 4 - Promozione di eventi sociali e culturali. ....	6
Art. 5 - Politiche socioassistenziali e sociosanitarie. ....	6
Art. 6 - Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime. ....	7
Art. 7 - Misure in materia di informazione e comunicazione. ....	8
Art. 8 - Clausola valutativa. ....	8
Art. 9 - Concorso del sistema delle autonomie locali. ....	8
Art. 10 - Norma finanziaria.....	9